

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 737}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ACHILLI, DEL PENNINO, FACCIO ADELE, GORLA,
GRANELLI, MALAGODI, MALAGUGINI, MASSARI**

Presentata l'11 novembre 1976

**Provvedimenti per la Società Umanitaria
Fondazione P. M. Loria di Milano**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel lontano 1893 per volontà di Prospero Moisè Loria sorgerà in Milano la Società Umanitaria: un gesto filantropico al fine « di mettere i diseredati, senza distinzione, in condizione di rilevarsi da sé medesimi, procurando loro appoggio, lavoro ed istruzione ed in generale di operare per la elevazione professionale, intellettuale e morale dei lavoratori » (articolo 2 dello statuto).

La Società Umanitaria, fondazione Prospero Moisè Loria, con sede in Milano via Daverio 7 è opera pia in virtù del regio decreto 29 giugno 1895 e retta secondo le norme della legge 17 giugno 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Sin dall'inizio del secolo tutti i problemi sociali che vanno ponendosi nella rapida ed intensa evoluzione della società italiana, trovano nella umanitaria ispirazione ed eco: dalla legislazione del lavoro alla previdenza sociale, dalla istruzione professionale all'assistenza agli emigranti, dalla educazione artistica alla lotta contro l'analfabetismo, dall'organizzazione sindacale alla tutela sanitaria del lavoro, dalla cooperazione alla mutualità e via dicendo: e ciò sul piano teorico attraverso ricerche origi-

nali e approfondimento di indagini, sul piano pratico attraverso sperimentazioni e realizzazioni concrete.

Proseguendo nella sua vasta e multiforme attività, negli anni successivi, l'umanitaria appare antesignana e matrice di tutte le moderne istituzioni sociali italiane con particolare riferimento al mondo del lavoro e acquista notevole prestigio in campo internazionale.

Con l'avvento del fascismo, però, che lascia in funzione soltanto le scuole professionali modello per l'altissimo grado di efficienza raggiunto, le molteplici attività sociali vengono smantellate.

Durante l'ultima guerra, poi, a causa dei bombardamenti che colpiscono la città di Milano, la sede dell'istituzione viene distrutta.

Con la liberazione, l'umanitaria, risorge. Fruendo delle disposizioni del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, avvia la ricostruzione degli edifici per ripristinare non solo i corsi scolastici, ma tutti i servizi sociali ed educativi.

Dopo la liberazione l'umanitaria ha ripreso il suo cammino divenendo promotrice e realizzatrice di una serie di iniziative che

hanno travalicato i confini della provincia di Milano per estendersi alle regioni dell'Italia meridionale.

Negli anni 1966-67 l'umanitaria ha aperto cinque centri per i servizi sociali o culturali in Puglia (Bari, Foggia, Altamura, Manfredonia e Massafra) e tre in Sardegna (Cagliari, Alghero ed Iglesias) che hanno contribuito e contribuiranno ad elevare il grado di culturalizzazione di quelle popolazioni svolgendo corsi, dibattiti, inchieste, attività culturali.

Tra le molte iniziative prese dalla Società Umanitaria vanno ricordate la costituzione dell'Unione italiana della cultura popolare (UICP) che ha sede presso l'umanitaria la quale provvede alla stampa della rivista *Cultura Popolare* giunta ormai all'anno 48° e la costituzione della Federazione italiana per le biblioteche popolari, anch'essa con sede presso l'umanitaria.

In relazione allo sviluppo delle attività della Società Umanitaria nell'anno 1964 gli onorevoli Ferri e Bertinelli presentarono una proposta di legge per garantire all'Umanitaria un contributo annuo da parte dello Stato.

La proposta di cui sopra trovava realizzazione nella legge 15 aprile 1965, n. 441, con cui veniva attribuito alla Società Umanitaria un contributo annuo di lire 75 milioni. Con questo contributo l'umanitaria ha potuto dar corso a nuove iniziative sviluppando in ogni campo la propria attività.

Con legge 12 dicembre 1969, n. 1016, il contributo annuo fu elevato da lire 75.000.000 a lire 150.000.000 sia in relazione agli aumentati costi della gestione sia al sorgere di nuove iniziative tra cui di rilevante importanza nazionale, la istituzione a Milano, nella sede dell'umanitaria dell'Istituto tecnico statale ad ordinamento speciale (ITSOS) che ha avuto riconoscimento da parte del Ministero della pubblica istruzione (decreto 2 agosto 1974, n. 935).

Con legge 15 gennaio 1972, n. 9, furono trasferite alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e poiché la Società Umanitaria risultava essere « istituzione pubblica di assistenza e beneficenza » con l'articolo 13 della predetta legge fu depennato il contributo dello Stato a suo favore dovendosi ritenere l'istituzione passata alle competenze della regione Lombardia.

La Società Umanitaria si rivolgeva alla regione Lombardia per chiedere il contri-

buto spettante e la regione provvedeva a pagare il residuo per l'anno 1972 ma, ritenendo non di sua competenza il contributo alla umanitaria l'assessore all'assistenza della regione Lombardia in data 19 febbraio 1973 chiedeva chiarimenti e la prefettura di Milano con sua nota del 23 febbraio 1973 sollevava la medesima questione presso la direzione generale dell'assistenza pubblica.

Il Ministero dell'interno con nota n. 25200/546/div. leg. della direzione generale assistenza in data 7 luglio 1973 comunicava all'assessorato all'assistenza della regione Lombardia e al prefetto di Milano che il finanziamento statale nei confronti della Società Umanitaria era di competenza dello Stato e che pertanto il Ministero dell'interno aveva predisposto un disegno di legge inteso al ripristino del contributo di 150 milioni con decorrenza 1° gennaio 1973 trattandosi, come era stato accertato, di ente pluriregionale. Tale progetto normativo era stato inviato il 22 giugno 1973 al Ministero del tesoro e ai dicasteri interessati per la preventiva adesione.

Il disegno di legge predisposto dal Ministro dell'interno non pervenne mai al Parlamento il quale, peraltro, in sede di presentazione del bilancio dello Stato per gli anni 1975 e 1976 reintrodusse il contributo statale alla Società Umanitaria di Milano per gli anni 1975 e 1976 in ragione di lire 150 milioni annui inserendo la relativa somma al capitolo 4312 della tabella n. 8 relativa al Ministero dell'interno.

La Corte dei conti per motivi che i proponenti ignorano, non ha registrato l'ordine di pagamento e tale comunicazione fatta dal prefetto di Milano alla Società Umanitaria ne ha paralizzata l'attività in quanto è venuta meno una importante voce di entrata regolarmente inserita nel bilancio di previsione dell'ente.

In questa situazione si rende opportuno ed urgente che il Parlamento intervenga per rimediare agli errori commessi prima col disporre la cancellazione del contributo previsto dalla legge 12 dicembre 1969, n. 1019, poi con il proporre al Parlamento uno s'anziamiento ritenuto irregolare dalla Corte dei conti.

Al fine di non creare problemi di copertura si propone che per gli anni 1975 e 1976 il contributo alla Società Umanitaria venga mantenuto nei limiti di lire 150 milioni annui così come previsto dal capitolo di bilancio sopra richiamato: per gli anni successivi si propone il raddoppio del con-

tributo annuo in relazione alle aumentate spese specie derivanti dall'applicazione del contratto per i dipendenti degli enti locali del 1974 già scaduto e per i maggiori oneri che deriveranno dal contratto in discussione essendo il precedente in scadenza con il 1° luglio 1976.

Tenuto conto dell'importanza nazionale della Società Umanitaria di Milano, delle sue benemerenze nel campo della elevazione culturale dei cittadini, in specie dei lavoratori non abbienti i proponenti confidano nel favorevole voto dei due rami del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1975 è autorizzata la corresponsione di un contributo annuo a favore della Società Umanitaria - fondazione Prospero Moisè Loria di Milano, con sede in Milano, via Dave-rio 7 riconosciuta con regio decreto 29 giugno 1895.

ART. 2.

L'ammontare del contributo è fissato in lire 150 milioni per gli esercizi finanziari 1975 e 1976 ed in lire 300 milioni a partire dall'esercizio finanziario dell'anno 1977.

ART. 3.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario la Società Umanitaria presenterà al Ministero dell'interno insieme col rendiconto delle entrate e delle spese approvato dall'autorità tutoria a sensi dell'articolo 22 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, tra le quali l'opera pia è annoverata, una relazione sull'attività svolta nel periodo considerato.

ART. 4.

All'onere finanziario di lire 150 milioni per gli esercizi 1975 e 1976 derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con lo stanziamento previsto e non erogato dal capitolo 4312 della tabella 8 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno approvato con legge 22 dicembre 1975, n. 702.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a procedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.